



STATUTO DELLA "FONDAZIONE PALAZZO MAGNANI"

Delibera del Consiglio di Amministrazione 13 settembre 2016

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede.

1. E costituita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e seguenti e 1332 del codice civile, la "Fondazione Palazzo Magnani", per brevità nel seguito denominata anche "Fondazione".
2. La Fondazione è costituita su iniziativa della Provincia di Reggio Emilia ed ha natura di fondazione di partecipazione.
3. La Fondazione ha sede in Reggio nell'Emilia al Corso Garibaldi nr. 29-31, presso gli Uffici messi a disposizione dalla Provincia di Reggio Emilia ed ha durata a tempo indeterminato, salvo ne venga deliberato lo scioglimento.

Articolo 2 – Scopi istituzionali.

1. La Fondazione non ha fini di lucro e si prefigge lo scopo istituzionale della tutela e della valorizzazione dell'immobile denominato "Palazzo Magnani", posto in Reggio Emilia, nonché della promozione e diffusione delle arti visive e della promozione di iniziative, eventi culturali e di valorizzazione del territorio.

La Fondazione ha altresì lo scopo istituzionale della tutela, valorizzazione e promozione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico come definiti dalla vigente disciplina di settore e intende rafforzare, oltre alla crescita culturale, il turismo e l'economia del territorio. Essa persegue i primari obiettivi di integrazione e collaborazione con le altre attività culturali sempre all'interno delle proprie specifiche competenze.

La Fondazione è attiva nell'ambito territoriale della Regione Emilia-Romagna.

2. Nel perseguimento di detti scopi e obiettivi la Fondazione opererà per:

- a) offrire un programma di esposizioni d'arte di alta qualità, mediante la promozione di attività espositive ed eventi di rilievo e di valenza internazionale, nazionale, locale;
- b) favorire la diffusione dell'arte anche collaborando con altri enti o privati a promuovere iniziative inserite in circuiti locali, regionali e nazionali;
- c) contribuire nel proprio ambito, alla valorizzazione del patrimonio artistico, culturale, storico, architettonico e paesaggistico della provincia di Reggio Emilia;
- d) produrre attività culturali e servizi correlati tesi a generare positive ricadute sul territorio, in termini di sviluppo turistico ed economico; produrre altresì attività formative e di ricerca;
- e) valorizzare le attività di studio e ricerca nel campo della tutela e della promozione dell'arte, del territorio e della sua cultura;
- f) porre il proprio know-how a disposizione, sulla base di specifici rapporti convenzionali, di enti territoriali, di pubbliche amministrazioni, di operatori pubblici o privati nei settori della cultura e dell'arte che ne facciano richiesta al fine di creare una rete virtuosa tra le realtà locali.
- g) organizzazione di studi, ricerche, iniziative scientifiche, azioni formativo-didattiche e divulgative, progetti innovativi, indagini di mercato;
- h) promozione e commercializzazione delle proprie produzioni artistiche e culturali, nonché dei prodotti ad esse collegate, tra cui anche le attività di tipo editoriale.

3. La Fondazione assumerà ogni opportuna iniziativa al fine di agevolare le forme di partecipazione alle proprie attività di enti e di amministrazioni pubbliche e di soggetti privati, sviluppando ed incrementando la necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali funzionali al raggiungimento dei propri scopi.

Articolo 3 – Attività strumentali, accessorie e connesse.

1. La Fondazione può porre in essere ogni attività ed ogni operazione consentita dalla legge che sia inerente, connessa o strumentale al perseguimento dei propri scopi istituzionali e comunque alla promozione e valorizzazione dell'arte e della cultura nel campo delle arti visive, anche se qualificata come attività commerciale ai fini tributari o civilistici.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione avrà, tra l'altro, facoltà di:

- a) amministrare e gestire i beni dei quali risulti proprietaria, locatrice, comodataria, concessionaria o che comunque possieda, gestendo gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretta o indiretta, nonché tutte le funzioni strumentali a ciò connesse secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- b) svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti legati alla promozione e alla diffusione della cultura e dell'arte, anche in riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere;
- c) svolgere attività di consulenza direttamente o tramite convenzioni, contatti, accordi e intese con soggetti pubblici e privati;
- d) gestire operativamente iniziative che contribuiscano ad animare il territorio sotto il profilo culturale ed ambientale;
- e) promuovere convegni, seminari, mostre, premi ed in genere eventi e manifestazioni pubbliche su temi culturali e artistici di interesse della Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità;
- f) istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituzioni pubbliche e private, istituzioni universitarie e di ricerca, culturali, italiane ed estere, nonché con enti ed istituzioni operanti nei settori attinenti all'attività della Fondazione;
- g) curare la realizzazione e la pubblicazione di volumi, riviste, prodotti informatici, opere televisive, cinematografiche, musicali attinenti alle proprie competenze, nonché curare la diffusione degli stessi anche mediante strumenti di trasmissione a distanza.

Articolo 4 – Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalle erogazioni in denaro e dai conferimenti di beni materiali od immateriali, diritti e utilità descritti nell'atto costitutivo, del quale il presente Statuto è parte integrante, conferiti dal Fondatore originario ed espressamente destinati a fondo di dotazione iniziale.

2. Tale patrimonio potrà essere incrementato con:

- a. eredità, donazioni e legati;
- b. beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c. contributi o elargizioni dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o Enti pubblici o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, con espressa destinazione a patrimonio;
- d. contributi o elargizioni dell'Unione Europea o di Organismi ed Enti internazionali, con espressa destinazione a patrimonio;
- e. eventuali avanzi di gestione che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinati ad incremento del patrimonio;
- f. tutto ciò che perviene alla Fondazione con espressa destinazione a patrimonio;
- g. conferimenti e contribuzioni corrisposte dai Fondatori e dai Partecipanti nella misura che il Consiglio di Amministrazione delibera di destinare ad incremento del patrimonio.

3. I contributi e i proventi di eventuali sponsorizzazioni, anche se erogati dai Fondatori e dai Partecipanti, non costituiscono incremento del patrimonio; essi sono impiegati per finanziare le attività correnti della Fondazione insieme ai proventi della gestione. Non costituiscono altresì incremento del patrimonio le somme versate dai Fondatori e dai Partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione.

4. Gli eventuali avanzi di gestione verranno integralmente destinati all'attività istituzionale, salvo quanto specificato al precedente punto 2. lettera e) del presente articolo 4.

5. La Fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati. Le donazioni ed i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione che delibera sul loro impiego in armonia con le finalità statutarie della Fondazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario. Gli immobili, eventualmente compresi nelle donazioni, eredità o legati accettati, o, comunque acquisiti, devono essere venduti o comunque messi a reddito, salvo che vengano destinati alle attività che la Fondazione direttamente o indirettamente esercita.

La Fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzazione del nome, dell'immagine e di ogni altro segno distintivo o di riconoscimento da essa utilizzato, sia per quanto attiene i propri segni distintivi sia per quanto attiene quelli inerenti le manifestazioni, le iniziative, gli eventi dalla Fondazione organizzati o gestiti. Sarà in ogni caso facoltà della Fondazione consentire o concedere l'uso ad altri dei beni materiali ed immateriali che si trovano nella propria disponibilità, secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito di finalità coerenti con la Fondazione stessa.

Articolo 5 - Fondo di Gestione.

1. Per l'assolvimento dei propri compiti la Fondazione dispone di un Fondo di Gestione costituito:
 - a. dalle somme annualmente versate dai Fondatori a titolo di concorso nelle spese di gestione nell'importo determinato sulla base del programma delle iniziative e attività nonché del bilancio annuale di previsione;
 - b. dalle somme eventualmente versate dai Fondatori e Partecipanti a titolo di concorso nelle spese di gestione;
 - c. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
 - d. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate a patrimonio;
 - e. da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici e privati, non espressamente destinati a patrimonio;
 - f. dai proventi e rendite delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. I proventi, le rendite e le risorse disponibili della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali e delle sue finalità.

Articolo 6 - Divieto di distribuzione degli utili.

1. In considerazione delle finalità della Fondazione e della sua natura giuridica è vietato distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa.

Articolo 7 - Criteri di gestione.

1. L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre.
2. La Fondazione programma la propria attività e le proprie iniziative su base annuale. Il programma annuale delle iniziative e attività è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentiti i responsabili artistici compatibilmente con il quadro delle risorse disponibili accertate. Esso può essere oggetto di integrazioni o esclusioni in forza di successive deliberazioni dello stesso Consiglio di Amministrazione, assunte avendo riguardo alle disponibilità finanziarie e ad ogni diverso elemento che induca a ritenere giustificata e opportuna la variazione. Ogni deliberazione volta all'attuazione delle attività e delle iniziative oggetto di programmazione dovrà recare indicazione della relativa copertura finanziaria; non potranno essere attuate spese o assunte obbligazioni di alcun genere in assenza della relativa copertura finanziaria.
3. Al programma annuale delle iniziative e attività sarà associato un bilancio annuale di previsione composto dal conto economico e dalle relative note, essenzialmente finalizzato a documentare la sostenibilità economica e finanziaria del programma annuale, redatto secondo gli schemi elaborati dall'Agenzia per il Terzo Settore per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit ed in conformità ai Principi Contabili per gli Enti non profit, emanati congiuntamente dall'Agenzia per il Terzo Settore, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità, eventualmente integrati, ove necessario, dai Principi Contabili Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, ovvero secondo i migliori principi contabili e schemi di bilancio per il settore non profit che vengano pro tempore emanati dalle autorità competenti.
4. Il bilancio di esercizio viene predisposto dall'ufficio competente individuato con propria determinazione dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalle relative note. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione ed il risultato economico dell'esercizio.
5. Il bilancio deve essere redatto secondo gli schemi elaborati dall'Agenzia per il Terzo Settore per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit ed in conformità ai Principi Contabili per gli Enti non profit, emanati congiuntamente dall'Agenzia per il Terzo Settore, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall'Organismo Italiano di Contabilità, eventualmente integrati, ove necessario, dai Principi Contabili Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, ovvero secondo i migliori principi contabili e schemi di bilancio per il settore non profit che vengano pro tempore emanati dalle autorità competenti.
Nel bilancio devono essere indicate e motivate eventuali eccezioni ai principi richiamati.
6. L'ufficio competente predispone il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio corredato ciascuno di apposita relazione sulla base degli indirizzi generali di attività approvati dal Consiglio di

Amministrazione. Ciascuna relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione deve essere redatta secondo i criteri e gli indirizzi approvati dal Consiglio medesimo.

7. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, termine che può essere esteso a sei mesi con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio preventivo di esercizio e il programma annuale devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione entro la chiusura dell'esercizio precedente.

8. Entro quindici giorni dall'approvazione, la Fondazione è tenuta ad inviare alla Provincia di Reggio Emilia, al Comune di Reggio Emilia e alla direzione generale competente della Regione Emilia – Romagna copia del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, comprensivo dello stato patrimoniale e del conto economico, corredati rispettivamente di una relazione sull'attività programmata e su quella svolta, oltre che ogni notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

Articolo 8 - Responsabilità patrimoniale.

1. La Fondazione opera secondo criteri di trasparenza ed efficienza e nel rispetto dei vincoli del bilancio.

2. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

3. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione all'uopo provvisti di tale facoltà, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati - in primo luogo - per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

4. Resta in ogni caso esclusa ogni responsabilità in capo ai fondatori e ai partecipanti, salvo per le obbligazioni direttamente assunte.

Articolo 9 - Membri della Fondazione

1. Sono membri della Fondazione i:

- a) Fondatori;
- b) Partecipanti istituzionali;

Articolo 10 - Fondatori.

1. I Fondatori sono distinti in:

- Fondatore Istituzionale Originario;
- Co-fondatore istituzionale;
- Fondatori Aderenti.

2. La Provincia di Reggio Emilia è il Fondatore Istituzionale Originario. Essa apporta il fondo di dotazione iniziale, mentre il Comune di Reggio Emilia è il co-fondatore istituzionale.

3. Possono successivamente divenire Fondatori Aderenti, nominati tali con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei membri, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private e gli enti collettivi, anche non dotati di personalità giuridica che contribuiscano al Patrimonio e al sostegno annuale della Fondazione, nelle forme e nella misura minima determinata, anche con riferimento a distinte categorie di Fondatori Aderenti, con apposito regolamento. Gli importi vengono periodicamente aggiornati dal consiglio di amministrazione. L'eventuale diniego della attribuzione della qualità di Fondatore Aderente deve essere sempre motivato. La qualifica di fondatore aderente cessa con la conclusione dell'impegno al sostegno economico della fondazione.

4. I Fondatori, di ogni categoria, contribuiscono alla Fondazione apportando conoscenze, competenze professionali e i mezzi per il conseguimento degli scopi istituzionali.

5. I Fondatori, di ogni categoria, hanno diritto di partecipare alla vita della Fondazione in ogni sua manifestazione. In particolare possono accedere ai locali ed alle strutture della stessa, consultare archivi ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative della Fondazione nel rispetto e con l'osservanza delle modalità previste nei Regolamenti

interni. Ai Fondatori competono tutti i diritti e le prerogative previste, oltre che dal presente statuto dal regolamento di cui al precedente comma 3.

Articolo 11 - Partecipanti istituzionali.

1. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Istituzionali, ove ne facciano richiesta, Istituzioni Pubbliche o private il cui ruolo sia riconosciuto nell'ambito della cultura e dell'arte e che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi, anche mediante la partecipazione alla elaborazione delle iniziative e delle attività che costituiscono lo scopo della Fondazione. Ai Partecipanti Istituzionali competono tutti i diritti e le prerogative previste, oltre che dal presente statuto dal regolamento di cui al precedente art. 10 comma 3.

2. I Partecipanti Istituzionali potranno anche destinare il proprio contributo a specifiche attività individuate nell'ambito di quelle proprie o strumentali della Fondazione.

3. La qualifica di Partecipante Istituzionale si assume con la accettazione da parte della Fondazione della richiesta di partecipazione.

4. I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare il presente Statuto e le sue norme attuative.

Articolo 12 – Altre forme di partecipazione

1. Il regolamento di cui al precedente art. 10 comma 3 disciplina le modalità con cui altri soggetti possono contribuire all'attività della Fondazione, anche nel ruolo di "Amici di Palazzo Magnani".

Articolo 13 - Adesione alla Fondazione.

1. Compete al Consiglio di Amministrazione della Fondazione l'accettazione, ovvero l'eventuale diniego motivato, sulle domande di adesione dei nuovi Fondatori e dei Partecipanti. In ragione delle specifiche competenze e del ruolo svolto, la Fondazione, mediante deliberazione del Consiglio di amministrazione, promuove la partecipazione di enti, fondazioni o associazioni a titolo di partecipante istituzionale.

2. In nessun caso possono essere prese in considerazione le domande che non dichiarino espressamente l'adesione alle finalità della Fondazione e l'impegno a concorrere con i mezzi previsti per ciascuna categoria al patrimonio, al funzionamento e finanziamento della sua attività.

3. Coloro che concorrono alla Fondazione non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sulle prestazioni erogate o sul Patrimonio.

Articolo 14 - Cessazione del rapporto con la Fondazione.

1. In presenza di inadempimento agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Fondazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, provvedimento che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

3. Restano fermi gli impegni pluriennali di carattere finanziario assunti dai Fondatori e dai Partecipanti esclusi, anche per gli anni successivi all'esclusione in quanto essenziali per il prosieguo dell'attività della Fondazione in un contesto coerente di continuità.

4. La perdita della qualità di Fondatore o Partecipante non comporta il diritto alla restituzione del patrimonio conferito o delle prestazioni erogate.

Articolo 15 - Organi della Fondazione.

1. Sono organi della Fondazione:

- a) L'Assemblea dei Fondatori;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente ;
- d) L'Organo di revisione contabile;
- e) Il Comitato Scientifico.

Articolo 16 – L'Assemblea dei Fondatori

1. L'Assemblea dei Fondatori è formata dai Fondatori e si riunisce almeno una volta l'anno. All'Assemblea dei Fondatori compete:
 - l'approvazione, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle modifiche statutarie;
 - l'approvazione del piano generali delle attività della Fondazione e del relativo budget previsionale;
 - la nomina dell'Organo di revisione;
 - la proposta di scioglimento dell'ente e la conseguente nomina dei liquidatori.
2. In seno all'Assemblea dei Fondatori, al Fondatore istituzionale originario e al co-fondatore istituzionale spettano a ciascuno il 40% dei diritti di voto, mentre ai Fondatori Aderenti spetta il restante 20%. La distribuzione dei diritti di voto tra i Fondatori Aderenti è disciplinata dal regolamento di cui al precedente art. 10 comma 3.
3. All'Assemblea dei Fondatori possono partecipare senza diritto di voto il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
4. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata al domicilio dei componenti, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data della riunione.
5. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea dei Fondatori, per l'approvazione degli atti di competenza, almeno una volta all'anno, ovvero quando ne faccia richiesta il Fondatore istituzionale originario, il co-fondatore istituzionale o un numero di Fondatori Aderenti che ne rappresenti la maggioranza ai sensi del regolamento di cui al precedente comma 2.
6. L'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di Fondatori che rappresentino due terzi dei diritti di voto di cui al comma 2. In seconda convocazione, da indirsi almeno mezz'ora dopo la prima convocazione l'Assemblea dei Fondatori è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell'Assemblea dei Fondatori può avvenire validamente anche in difetto di convocazione nei termini sopra indicati.
7. Tutti i Fondatori hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea dei Fondatori. Gli Enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da questi designata.
8. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea dei Fondatori ciascun membro può delegare altro membro o un proprio sostituto all'interno dello stesso Ente o Associazione o Società che rappresenta. Non è previsto limite di delega passiva.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Fondatori sono approvate con la maggioranza dei diritti di voto espressi dai presenti ai sensi del precedente comma 2. I Partecipanti Istituzionali sono membri senza diritto di voto.

Articolo 17 - Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, nominati:
 - per due quinti dalla Provincia di Reggio Emilia;
 - per due quinti dal Comune di Reggio Emilia;
 - per un quinto dai Fondatori Aderenti, riuniti in apposita assemblea, a maggioranza dei diritti di voto ai sensi del comma 2 del precedente articolo.Qualora non vi siano Fondatori Aderenti, il relativo rappresentante sarà nominato dalla Provincia di Reggio Emilia d'accordo con il Comune di Reggio Emilia.
In caso di dimissione o decadenza di un componente, il soggetto competente alla sua nomina provvede alla sostituzione. Il nuovo membro cessa con il termine originario del consiglio.
In caso di dimissioni o decadenza di oltre la metà dei membri, l'intero Consiglio si considera decaduto e si procede ai sensi del comma 1, fatta salva la prosecuzione dell'attività del Consiglio limitatamente all'ordinaria amministrazione.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno scelti tra persone che per formazione o esperienza possano concretamente contribuire al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Essi possono essere revocati, con decisione soggetta a discrezionalità piena e senza obbligo di motivazione dall'Assemblea dei Fondatori. La revoca non costituisce titolo al risarcimento del danno.
3. Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per tre anni, rinnovabili per un solo ulteriore mandato.

4. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza di tre quinti dei membri in carica, il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente in occasione della prima seduta del Consiglio stesso.

5. Al Consiglio di Amministrazione compete:

- ogni potere, senza alcuna limitazione, per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con esclusione di quanto attribuito alla competenza dell'Assemblea dei Fondatori dal precedente l'art. 16; il Consiglio può delegare le attività di ordinaria amministrazione al Presidente o ad altra figura apicale in assenza del direttore generale.
- definisce la struttura organizzativa della Fondazione, prevedendo le figure professionali necessarie al raggiungimento degli obiettivi statuari e alla realizzazione del piano di attività deliberato dall'Assemblea dei Fondatori;
- provvedere alla nomina ed alla cessazione del personale, anche direttivo, e di eventuali collaboratori e determinarne il trattamento giuridico ed economico;
- deliberare sugli argomenti e le materie che gli vengono sottoposti dall'Assemblea dei Fondatori;
- deliberare eventuali accordi tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali.

6. Il Presidente della Fondazione provvede, entro il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, ovvero nei casi di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri per cause diverse dalla scadenza del mandato del Consiglio, a darne comunicazione ai soci, chiedendo che provvedano in merito alle nomine di competenza ai sensi del precedente comma 1 entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

7. Il rilascio dell'attestazione in materia di incompatibilità e inconfiribilità prevista dalla disciplina vigente nel tempo è condizione necessaria per l'attribuzione dell'incarico e ne costituisce accettazione.

8. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto, con le modalità di cui al comma 10.

9. I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a) perdita di requisiti per la partecipazione all'organo;
- b) intervenute cause di incompatibilità e/o inconfiribilità previsti dalla legge;
- c) violazione degli obblighi di riservatezza di cui al successivo comma 14;
- d) sopravvenienza di una delle cause di esclusione dalla capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi della vigente disciplina in materia di appalti e contratti pubblici.

10. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che ne costituiscono il presupposto. La decadenza può essere dichiarata anche su richiesta di chi abbia nominato il singolo componente. La decisione sulla decadenza sarà assunta dal Consiglio di Amministrazione, con l'esclusione obbligatoria dalla seduta dell'interessato, previa contestazione scritta allo stesso delle circostanze che potrebbero determinare la decadenza e contestuale concessione di congruo termine per fornire le proprie deduzioni.

11. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci, dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

12. Per una corretta e trasparente gestione dell'attività posta in essere dalla Fondazione ed al fine di assicurare l'indipendenza nell'espletamento dei rispettivi compiti le cariche di membro dell'Assemblea dei Fondatori e membro del Consiglio di Amministrazione risultano tra loro incompatibili.

13. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri. Sono fatte salve le specifiche prerogative del Presidente e del Vice Presidente previste dallo Statuto.

14. Il Presidente e i componenti il Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull'attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle comunicazioni espressamente destinate alla diffusione esterna, a fini di pubblicizzazione dell'attività della Fondazione.

15. Il Consiglio di Amministrazione opera a titolo onorifico e gratuito. Ai membri del Consiglio di Amministrazione sarà riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico,

nonché un rimborso chilometrico per gli spostamenti che dovranno eventualmente effettuare. L'entità dei rimborsi sarà determinata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme pro tempore vigenti.

Articolo 18 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due quinti dei suoi componenti con telefax o messaggio di posta elettronica, spedito allo specifico recapito espressamente comunicato alla Fondazione almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, quando il presente Statuto non richieda maggioranze qualificate. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 19 - Presidente.

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, con facoltà di agire e resistere davanti a qualsiasi Autorità amministrativa e giurisdizionale, incaricando uno o più difensori.
2. Il Presidente assicura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario.
3. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Può delegare singoli compiti al Vicepresidente il quale, in caso di assenza od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni.
4. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
5. Adotta in caso di necessità ed urgenza gli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica del Consiglio medesimo nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento.
6. In accordo con l'Assemblea dei Fondatori il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte di linee generali di programma che rientrano negli scopi della Fondazione.
7. La durata della carica del Presidente e del vice-presidente, se nominato, coincide con la durata del mandato del Consiglio di Amministrazione.
8. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; in tali circostanze egli esercita i medesimi poteri e le stesse funzioni.

Articolo 20 – Organo di revisione.

1. Il controllo amministrativo-contabile e finanziario della gestione della Fondazione è affidato dall'Assemblea dei Fondatori, che ne fissa anche il compenso, nel rispetto delle norme vigenti, ad Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, o a un Revisore Unico ed un supplente.
2. L'Organo di revisione è organo di controllo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche con cadenza almeno trimestrale.
3. I membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico e il supplente devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza, il revisore cessato viene sostituito dal supplente che dura in carica fino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.
4. L'Organo di revisione, riferisce al Consiglio di Amministrazione con apposita relazione annuale sul funzionamento della Fondazione. I revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 - Comitato Scientifico.

1. Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra personalità provenienti dal mondo dell'arte, della scienza e della cultura.
2. La partecipazione al Comitato Scientifico può avere carattere stabile, corrispondente alla durata del Consiglio di Amministrazione, oppure essere collegata a particolari progetti o attività. Il Comitato Scientifico viene convocato almeno una volta l'anno.
3. Il Comitato Scientifico ha funzioni propositive e consultive, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, ed esprime pareri non vincolanti sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione. Il Comitato può articolarsi in gruppi e commissioni, che possono operare disgiuntamente, ma in modo coordinato.
4. Il Comitato può affidare incarichi ad uno o più componenti, i quali riferiranno periodicamente sull'andamento dei lavori e sui risultati conseguiti.
5. Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione e altre persone invitate dal Comitato stesso.
6. I componenti del Comitato Scientifico possono percepire solo il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute per l'esercizio delle loro funzioni

Articolo 22 - Spazi espositivi.

1. La Fondazione può disporre, per lo svolgimento delle proprie iniziative, degli spazi espositivi di Palazzo Magnani di proprietà della Provincia di Reggio Emilia e, in occasione degli eventi espositivi concordati, degli spazi messi a disposizione dai Fondatori, dai Partecipanti e da persone fisiche o Enti pubblici e privati che intendano collaborare con la Fondazione.

Articolo 23 - Regolamenti interni.

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione si dota di uno o più regolamenti interni, proposti dal Presidente e approvati dal Consiglio di Amministrazione, oltre che di un Codice Etico da far sottoscrivere alle persone giuridiche e/o fisiche che vogliono partecipare alle iniziative promosse dalla Fondazione.

Articolo 24 - Scioglimento.

1. La Fondazione si scioglie ed estingue per le cause previste dalla legge. Nel caso di liquidazione della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori che potranno essere scelti tra i componenti uscenti del Consiglio stesso. Il patrimonio residuo, all'esito della liquidazione, sarà devoluto alla Provincia di Reggio Emilia o ad altri Enti, da questa indicati, che perseguono finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità nel territorio della provincia di Reggio Emilia. Diversamente provvederà l'autorità competente in materia.
2. Durante la fase di liquidazione, le attività del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili, saranno svolte dal liquidatore, o dai liquidatori. In caso di organo collettivo questo provvederà alla nomina di un rappresentante legale.

Articolo 25 - Clausola di rinvio.

1. La Fondazione è retta e disciplinata dalle norme del Presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti.